



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

35/2013

MARZO/7/2013 (*)

13 Marzo 2013

**CON UN PROVVEDIMENTO DEL 5
MARZO 2013 IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE HA
STABILITO LA MODIFICA DELLA
RELATA DI NOTIFICA DELLA
CARTELLA DI PAGAMENTO.
LA VARIAZIONE SI E' RESA
NECESSARIA IN SEGUITO ALLA
SENTENZA N. 258/2012 DELLA CORTE
COSTITUZIONALE CHE HA
DICHIARATO LA ILLEGITTIMITA'**

DEL TERZO COMMA DELL'ART.26 DEL D.P.R. 602/73.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 5 Marzo 2013, **ha modificato la relata di notifica della cartella di pagamento** di cui all'allegato 1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 100148 del 3 luglio 2012, che aveva stabilito l'adozione del nuovo modello per le cartelle relative ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione successivamente al 31 luglio 2012.

E' noto, infatti, come **la Corte Costituzionale, con la sentenza 19 novembre 2012, n. 258, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma** (corrispondente al quarto comma del testo attualmente vigente) **dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602**, nella parte in cui **prevedeva che, in ogni caso di irreperibilità,** quindi anche in quella temporanea, **la notifica poteva avvenire** ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del DPR 600/73, ovvero **mediante semplice deposito dell'atto presso la casa comunale.**

Al fine di meglio esplicitare l'impianto normativo esistente, occorre riferirsi ai **casi in cui il contribuente**, destinatario della notifica di un **atto di accertamento**, sia **temporaneamente o assolutamente assente.**

Nel **primo caso**, considerata la **temporanea assenza** del destinatario, l'art. 60 del DPR 600/73 prevede **l'applicazione dell'art. 140 c.p.c.,** ovvero **l'affissione dell'avviso** di deposito **presso la porta dell'abitazione** ed il **deposito dell'atto presso la casa comunale,** contemporaneamente, occorre dare **notizia al destinatario mediante raccomandata a/r.**

Nella **seconda ipotesi**, considerata **l'assoluta irreperibilità** del destinatario (*id.* sconosciuto all'indirizzo), **il messo deposita l'atto nella casa comunale** senza ulteriori possibilità di notiziare il destinatario.

Orbene, la procedura come sopra chiarita, **prima della abrogazione del 3° comma, art. 26 del DPR 602/73**, ad opera della citata sentenza n° 258/2012 della Consulta, **per la notificazione delle cartelle di pagamento prevedeva, in tutti i casi di irreperibilità (temporanea e assoluta)**, che la **notifica** si intendesse eseguita **nel giorno successivo a quello del deposito presso l'albo comunale**.

Con la suddetta pronuncia, la Corte ha inteso uniformare a livello sistematico le modalità di notificazione degli atti di accertamento (art. 60 d.P.R. n. 600/1973) **e delle cartelle di pagamento** (art. 26 D.P.R. n. 602/1973) **in caso di irreperibilità relativa** del destinatario, ovvero nel caso di mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario.

Per quanto sopra, **il Provvedimento in esame adegua il testo della relata di notifica della cartella di pagamento nella parte concernente l'irreperibilità relativa** del destinatario **specificando** che - **in caso di temporanea assenza** o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario – **si procede alla notifica mediante deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione**, ufficio o azienda del contribuente **ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare** il contribuente degli adempimenti effettuati.

La sentenza, oltre ad essere **applicabile a tutti quei procedimenti pendenti** ove sia stato sollevato il **vizio di notifica** della cartella di pagamento, **determina** attualmente, **quale unica differenza tra atto di**

accertamento e cartella di pagamento che, **nel caso di irreperibilità assoluta** del destinatario, **il perfezionamento della notifica della cartella si ha non l'ottavo giorno ma il giorno successivo a quello in cui è avvenuto il deposito nella casa comunale.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN